

**MILANO, 12 GENNAIO 2022**

**Spettabile  
Clientela**

**OGGETTO: NOTA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO DELL'11  
GENNAIO 2022 IN MERITO ALLE COMUNICAZIONI PER LE  
COLLABORAZIONI OCCASIONALI.**

'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la [nota n. 29 dell'11 gennaio 2022](#), con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.

Queste le principali indicazioni fornite dall'Ispettorato del lavoro, soggetto destinatario alla ricezione della comunicazione.

In primis, il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

L'obbligo riguarda i rapporti iniziati dall'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l'11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico. La procedura va



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)  
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714  
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : [info@centurionpayroll.com](mailto:info@centurionpayroll.com)  
C.F. e P.IVA 08350850965  
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

effettuata solo per le prestazioni di lavoro svolte dai collaboratori autonomo occasionali (art. 2222 c.c.).

Inoltre, la comunicazione non dovrà essere effettuata nei seguenti casi:  
- per Prestazioni Occasionali, ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);  
- per professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;  
- per i rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale".

Si ricorda che le sanzioni, sono pesanti, come di seguito specificate:

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

Nella pagina successiva, trovate il fac-simile da utilizzare. Si precisa che tutti i dati indicati devono essere compilati e che, rigorosamente, deve essere allegata la lettera di incarico; altrimenti, l'Ispektorato potrà decidere di applicare, in ogni caso, le sanzioni. **Come già scritto nella precedente circolare, vi invitiamo a non utilizzare la collaborazione occasionale. Buona giornata. MONICA MELANI**

---

## FAC-SIMILE

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 c.c., tra la società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ p.IVA/CF \_\_\_\_\_ e il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con CF \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, per lo svolgimento della seguente attività \_\_\_\_\_.

La prestazione occasionale verrà resa presso i locali \_\_\_\_\_ ed inizierà il \_\_\_\_\_.  
Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro \_\_\_\_\_, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.

Si precisa che:

- La prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell'ordinaria attività svolta dal committente.
- L'incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del Committente.

Si allega la lettera di incarico.

L'Azienda

---

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015